

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5851 R</b>	14 novembre 2006	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 17 ottobre 2006 concernente la concessione del credito di 1'100'000 franchi per il concorso d'architettura e la progettazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso**

La Commissione della gestione ha ritenuto di esaminare il Messaggio n. 5851 del 17 ottobre 2006 per la concessione del credito di 1'100'000 franchi per il concorso d'architettura e la progettazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso alla luce dei seguenti aspetti:

1. Esigenza dell'opera
2. Conformità della procedura
3. Economicità
4. Sostenibilità finanziaria
5. Condizioni accessorie e vincolanti

Ne sono scaturite le seguenti considerazioni che, in quanto condivise dalla Commissione, indirizzano la stessa a proporre al Gran Consiglio l'approvazione della concessione del credito richiesto.

### **1. ESIGENZA DELL'OPERA**

#### **1.1 Dal profilo normativo**

La nuova Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, come del resto la precedente legge del 19 aprile 1978, impone lo svolgimento dell'insegnamento sportivo (art. 15, cpv. 5), rinviando in proposito alla Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport. A tale scopo occorre evidentemente una dotazione adeguata di infrastrutture sportive. Pertanto, anche il Centro professionale commerciale di Chiasso, che ne è attualmente privo, deve essere dotato di un numero adeguato di palestre per adempiere alle disposizioni federali non solo sotto il profilo formale.

#### **1.2 Dal profilo statistico**

Il numero di persone in formazione rilevato nell'anno scolastico 2006/07 (apprendisti della Scuola professionale commerciale e allievi della Scuola media di commercio) e soprattutto le sezioni che esse costituiscono determinano un fabbisogno di 70 ore-lezione di insegnamento sportivo. Per lo svolgimento di queste lezioni è necessaria, secondo i parametri in uso, una palestra doppia, che, considerato l'impiego teorico di 45 ore alla settimana, sarebbe occupata per il 78%.

Da notare che nelle ore residue la palestra può essere occupata per lezioni di educazione fisica della scuola media, che deve pure far capo parzialmente al Palapenz.

### **1.3 Dal profilo infrastrutturale**

In assenza di palestre proprie al Centro professionale commerciale, ossia di palestre cantonali, il Cantone Ticino ha sviluppato misure che hanno finora consentito comunque di svolgere l'insegnamento sportivo, ricorrendo alle palestre comunali. Il Messaggio rileva comunque in modo chiaro ed inequivocabile le difficoltà connesse, nel caso particolare, a questa soluzione: per quanto riguarda l'impiego dell'infrastruttura del Palapenz la lontananza dalla sede principale delle lezioni, con i conseguenti disagi organizzativi, nonché la disponibilità che viene talvolta a mancare e, per quanto riguarda la vecchia palestra delle scuole comunali, l'inadeguatezza della stessa, non solo sotto il profilo delle misure, dei servizi e delle attrezzature, ma anche rispetto agli standard di sicurezza.

## **2. CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA**

Per la realizzazione della palestra doppia il Cantone intende adottare la procedura "Gestione progetti", che prevede, nel caso particolare, la pubblicazione di un concorso di architettura. In effetti l'importo prevedibile per la realizzazione e conseguentemente della progettazione non consente altre forme di assegnazione dell'incarico di progettazione che non passino attraverso la pubblicazione di un concorso.

La Commissione si augura che prima della pubblicazione del concorso di progettazione siano state definiti tutti gli elementi del progetto e preventivati i relativi costi, conformemente a quanto prevede la metodologia "Gestione progetti".

L'importo relativamente rilevante chiesto per il concorso di architettura e per la progettazione è dovuto al fatto che, una volta designato dalla giuria il vincitore del concorso e assegnato il mandato di progettazione, la progettazione è sviluppata fino alla fase esecutiva, con la pubblicazione dei moduli d'offerta per gli appalti. Il rientro delle offerte per le varie opere, che deve raggiungere l'80% del volume complessivo della realizzazione, consentirà di richiedere il credito per la costruzione con adeguata precisione.

La procedura che si intende adottare è conforme alla Legge sulle commesse pubbliche e all'esigenza di un'accurata previsione delle uscite per la costruzione.

Sono pure stati rispettati i primi termini per la presentazione alle Autorità federali della domanda preliminare di contributo, fissati al 31 dicembre 2003 a dipendenza dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, del nuovo regime di sussidio della Confederazione agli investimenti in materia di costruzioni della formazione professionale. Incombono tuttavia, secondo le indicazioni ricevute dai servizi cantonali, altri termini perentori.

L'approvazione del progetto da parte dell'Autorità federali deve avvenire, con la licenza di costruzione rilasciata, entro il 31 dicembre 2007. Di lì l'urgenza di una sollecita evasione della procedura parlamentare, onde poter procedere alla parte tecnica della stessa, **urgenza di cui la Commissione della gestione informa anche il Parlamento.**

### 3. ECONOMICITÀ

Evidentemente appare difficile esprimere apprezzamenti definitivi sull'economicità della realizzazione, considerato che l'importo indicato come necessario per la costruzione della palestra doppia è frutto, non di un preventivo, che deve appunto ancora essere allestito sulla scorta della progettazione di concorso ed esecutiva e verificato perlomeno parzialmente attraverso il rientro delle offerte per un volume pari all'80% dell'opera, ma di una valutazione. Tuttavia la **Commissione della gestione e delle finanze intende considerare l'importo di 6'000'000 di franchi, indicato come uscita per l'investimento, come tetto massimo di spesa.**

Con questa condizione vincolante e considerato che la volumetria della palestra, dell'ordine di 13'600 mc, risulta da misure standard minime fissate per la formazione professionale a livello nazionale, il costo unitario volumetrico di 393 fr/mc secondo la norma SIA 416 rientra in uno standard accettabile.

### 4. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

#### 4.1 Investimenti

L'uscita per l'investimento è prevista nel Piano finanziario 2004-2007 e nel suo sviluppo per il successivo periodo quadriennale 2008-2011 e pertanto l'opera è da considerare come sostenibile finanziariamente.

Da osservare che **l'investimento beneficerà di un congruo sussidio della Confederazione, da calcolare nell'ordine del 25%.** Pertanto l'uscita risulta ancora più sostenibile per il Cantone.

#### 4.2 Gestione corrente

L'investimento graverebbe sul servizio interessi e ammortamenti per un importo di 450'000 franchi ca. su dieci anni, adottando il tasso lineare del 10%. Verrebbero a cadere le attuali spese di locazione dell'ordine di circa 20'000 franchi a carico del Cantone per l'utilizzazione delle palestre comunali.

### 5. CONDIZIONI ACCESSORIE E VINCOLANTI

Come indicato nel Messaggio, la realizzazione della palestra è legata a una serie di **condizioni, al cui adempimento da parte del Comune di Chiasso la Commissione della gestione attribuisce carattere vincolante** per raccomandare al Gran Consiglio l'approvazione del credito per il concorso di architettura e per la progettazione.

Queste condizioni sono:

- a) la messa a disposizione **gratuita in diritto di superficie** permanente da parte del Comune di Chiasso del sedime necessario per la realizzazione della palestra doppia. Il Comune di Chiasso deve sollecitamente mettere in atto, tenuto conto anche delle scadenze imposte dalla procedura di sussidio sul piano federale, la procedura di concessione del diritto di superficie;
- b) l'assunzione, sempre da parte del Comune di Chiasso, dei costi per **l'eventuale bonifica residua del sedime** che si intende mettere a disposizione in diritto di superficie permanente, sedime gravato per una sua parte (circa il 30%) dall'iscrizione a

catasto come sito inquinato il cui risanamento fino a una profondità di 3 metri comporta una spesa di 100'000 franchi.

Circa la prima condizione, non vi è modo di dubitare delle intenzioni del Comune di Chiasso, considerato il buon esito e il puntuale rispetto finora degli accordi stipulati con lo stesso nell'ambito della riforma della formazione commerciale di base nel Cantone Ticino che ha portato alla cantonalizzazione della Scuola comunale di commercio di Chiasso (così come di quella di Lugano) e all'acquisto, dopo un periodo decennale di locazione gratuita, dello stabile comunale da parte del Cantone.

Circa la seconda condizione, si sa che il Comune ha già stanziato, con i Messaggi municipali n. 7 del 2 maggio 2002 e n. 24 del 12 novembre 2003 citati nel Messaggio governativo, le risorse necessarie per la bonifica, una parte delle quali è ancora disponibile.

## **6. CONCLUSIONI**

La Commissione della gestione ritiene, per quanto precede, di raccomandare, mantenendo tuttavia le condizioni di cui sopra, l'approvazione della richiesta di concessione del credito di 1'100'000 franchi per il concorso d'architettura e la progettazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso, per le seguenti ragioni:

1. L'esigenza della palestra doppia è provata dai punti di vista normativo, statistico e infrastrutturale.
2. La procedura politica e tecnico-amministrativa per la progettazione e la costruzione è conforme a quanto prescritto.
3. Alla luce delle valutazioni l'economicità dell'opera è raggiunta.
4. La sostenibilità finanziaria è assicurata dalla compatibilità dell'uscita con quanto previsto dal Piano finanziario.
5. Il Comune di Chiasso garantisce sicuramente l'adempimento delle due condizioni di accessorie e vincolanti.

D'altra parte si tratta anche di dar seguito alle assicurazioni che erano state date al Comune di Chiasso in sede di trattativa per l'acquisto, da parte del Cantone, dello stabile in cui ha sede il Centro professionale commerciale. Dell'accordo cui si è giunti in sede di trattativa per determinare il prezzo di vendita fa parte anche l'assicurazione circa la realizzazione di una palestra doppia entro il quadriennio 2004-2007, che il Governo cantonale ha dato, riservate evidentemente le competenze del Gran Consiglio, con la sua lettera del 25 marzo 2003 (si veda in proposito il Messaggio n. 5460 del 13 gennaio 2004 concernente lo stanziamento del credito per l'acquisto dello stabile di proprietà del Comune di Chiasso, a pag. 5).

\* \* \* \* \*

Il Parlamento è pertanto invitato da questa Commissione della gestione e delle finanze ad approvare il Decreto legislativo (completato all'art. 1 dalla Commissione della gestione, rispetto a quello che figura a complemento del Messaggio governativo) allegato al

presente Rapporto per la concessione del credito di 1'100'000 franchi per il concorso d'architettura e la progettazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso.

Per la Commissione gestione e finanze:

Sandro Lombardi, relatore

Arn - Bacchetta-Cattori - Beltraminelli -

Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscelli -

Croce - Dell'Ambrogio - Ferrari M. -

Ghisletta R. - Lepori Colombo - Merlini -

Righinetti - Robbiani

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la concessione del credito di 1'100'000.-- franchi per il concorso d'architettura e la progettazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 17 ottobre 2006 n. 5851 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 novembre 2006 n. 5851 R della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

È stanziato il credito di 1'100'000.- franchi per il concorso d'architettura e la progettazione della palestra doppia del Centro professionale commerciale di Chiasso.

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>L'uscita per l'investimento è addebitata ai conti d'investimento del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica.

<sup>2</sup>Le entrate per l'investimento sono accreditate ai rispettivi conti d'investimento dello stesso Dipartimento.

### **Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.